

DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2015
444/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
ROMAGNA ENERGIA NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 settembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la determinazione della Direzione Mercati Energia e Gas dell'Autorità, n. 6/2012;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 27 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16806), la società consortile per azioni Romagna Energia (di seguito: reclamante) contesta l'operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) con riferimento all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione identificato con il POD IT001E00005063, sito in località Li Giunchi, Badesi (OT);
2. il suddetto reclamo all'Autorità è stato preceduto dal reclamo presentato al gestore in data 3 marzo 2015, a cui il gestore medesimo ha risposto con nota del 12 giugno 2015 (prot. Enel-DIS-12/06/2015-0515014);
3. con nota del 16 giugno 2015 (prot. Autorità n. 18395), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo *ex* deliberazione 188/2012/E/com;
4. con nota del 9 luglio 2015 (prot. Autorità n. 20622), l'Autorità ha, quindi, richiesto al gestore alcune informazioni utili ai fini della decisione della controversia *de qua*;
5. con nota del 21 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21766), il gestore ha fornito risposta alle informazioni richieste;
6. in data 28 agosto 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni contenute nell'Allegato B al TIME e, in particolare, negli articoli 2 e 4 i quali, rispettivamente, individuano le attività in cui si articola il servizio di misura dell'energia elettrica e i soggetti responsabili del servizio medesimo, con le connesse responsabilità.

QUADRO FATTUALE

8. Il reclamante, che svolge attività di vendita di energia elettrica al dettaglio e il gestore della rete di distribuzione sono controparti nel contratto che disciplina l'erogazione dei servizi di trasporto e di misura dell'energia elettrica con riferimento al punto di prelievo identificato dal POD IT001E00005063, sito in località Li Giunchi, Badesi (OT);
9. in data 21 aprile 2011, il gestore ha trasmesso al reclamante il verbale DS1Q031167Z, relativo ad una verifica eseguita in data 16 giugno 2009 sull'apparecchio di misura (matricola n. 76003683) installato sul suddetto POD IT001E00005063;
10. nel corso delle operazioni di verifica, il gestore ha, in particolare, riscontrato un c.d. "falso contatto" sulla morsettiera di ingresso dell'apparecchio di misura, che

ha portato a misurare erroneamente l'energia prelevata dalla rete di distribuzione. Tale errore, causato dal malfunzionamento del misuratore, ha fatto sì che l'energia misurata risultasse inferiore del 50% rispetto al dato reale;

11. dalle analisi effettuate dal gestore, risulta che l'errata misurazione ha avuto inizio il 2 luglio 2003; tuttavia, la ricostruzione, ossia la corretta determinazione delle misure, inviata dal gestore al reclamante riguardava soltanto il periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 (data a partire dalla quale il POD era stato associato al contratto di trasporto del reclamante) e l'11 giugno 2009 e non considerava, invece, il periodo tra il 2 luglio 2003 e il 1 gennaio 2006;
12. in data 30 luglio 2012, il gestore ha trasmesso, al reclamante, il verbale di verifica DS1Q033549, relativo ad una seconda verifica eseguita in data 9 maggio 2012 sul medesimo apparecchio di misura (matricola n. 76003683), da cui risultava una errata valorizzazione della costante di trasformazione del misuratore all'interno del sistema di fatturazione del medesimo gestore; in particolare, la costante utilizzata dal gestore, pari a 300 anziché a 600, ha fatto sì che l'energia misurata risultasse inferiore del 50% rispetto al dato reale. Dopo la predetta verifica, il gestore ha, dunque, effettuato la ricostruzione dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00005063 nel periodo 17 giugno 2009 - 30 giugno 2012, determinandone correttamente l'ammontare;
13. in seguito, in data 7 marzo 2013, il gestore ha sostituito i riduttori amperometrici dell'apparecchio di misura matricola n. 76003683, aventi un rapporto di trasformazione di 20/5, con nuovi riduttori aventi un rapporto di trasformazione 40/5;
14. in data 17 novembre 2014, il gestore ha trasmesso, al reclamante, il verbale di verifica DS1Q037638, relativo ad una terza verifica eseguita in data 12 novembre 2014 sul medesimo apparecchio di misura (matricola n. 76003683), da cui emergeva, ancora, una errata valorizzazione della costante di trasformazione del misuratore all'interno del sistema di fatturazione del medesimo gestore; in particolare, la costante utilizzata dal gestore, pari a 1, anziché a 1200, ha fatto sì che l'energia misurata risultasse inferiore di circa il 99% rispetto al dato reale. A seguito di questa terza verifica, il gestore ha quindi effettuato la ricostruzione dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00005063 nel periodo marzo 2013-ottobre 2014, determinandone correttamente l'ammontare;
15. in data 23 febbraio 2015, il gestore ha trasmesso, al reclamante, il verbale di verifica DS1B000142, relativo ad una quarta verifica eseguita in data 27 gennaio 2015 sul medesimo apparecchio di misura (matricola n. 76003683), da cui emergeva la mancata registrazione delle misure, dovuta ad un guasto dei riduttori di misura avvenuto il 5 dicembre 2014. Di conseguenza, il gestore ha effettuato la ricostruzione integrale dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00005063 nel periodo 5 dicembre 2014-27 gennaio 2015, determinandone correttamente l'ammontare.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

16. Il reclamante, che svolge attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, evidenzia il persistere di errori di misura che, nel corso di circa 10 anni, hanno causato errati addebiti dei consumi al proprio cliente finale titolare del POD IT001E00005063.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

17. Il gestore non ha presentato alcuna memoria, né altro scritto difensivo nel corso dell'istruttoria;
18. nella nota inviata al reclamante in data 12 giugno 2015, il gestore afferma, comunque, di aver operato in linea con i parametri normativi di riferimento;
19. nella medesima nota, il gestore afferma, altresì, che le rettifiche dei dati di misura sono state effettuate nel rispetto delle previsioni dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, ARG/elt 107/09 e che le relative partite economiche insorgenti dalle stesse sono state determinate in base alla regolazione vigente.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

20. Ai sensi dell'articolo 4 del TIME, il gestore è il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, con riferimento, nella fattispecie, al punto di prelievo identificato dal POD IT001E00005063;
21. in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del TIME, il servizio di misura si articola nelle seguenti attività a carico del gestore di rete:
 - a) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - b) raccolta delle misure dell'energia elettrica;
 - c) validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
22. nell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, pertanto, sul gestore incombono precisi obblighi implicanti, tra l'altro:
 - la manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le necessarie riparazioni a seguito di guasti e malfunzionamenti;
 - la determinazione del valore delle pertinenti misure e la loro messa a disposizione degli aventi diritto, tra i quali, in qualità di titolare del contratto di trasporto e di misura, anche l'odierno reclamante, società consortile per azioni Romagna Energia;
23. ai fini della risoluzione della controversia *de qua*, giova precisare che il corretto valore dell'energia elettrica prelevata si ricava moltiplicando il dato numerico registrato dal contatore (lettura) per la costante di trasformazione "K", a sua volta pari al prodotto tra i rapporti di trasformazione dei riduttori di tensione e di corrente dell'apparecchio di misura. Il risultato di tale operazione, che il gestore è

chiamato a effettuare, è, dunque, il valore del prelievo di energia elettrica, espresso in kWh.

24. Ciò premesso, dai sopraccitati verbali di verifica DS1Q031167Z del 16 giugno 2009 e DS1B000142 del 27 gennaio 2015 emergono evidenti problematiche di funzionamento dell'apparecchio di misura. Nondimeno, considerato che l'apparecchio di misura, come altre apparecchiature e componenti impiantistiche, è fisiologicamente soggetto al rischio di guasti o malfunzionamenti, nella fattispecie non si ravvisano - con riferimento agli errori di misura che costituiscono conseguenza immediata e diretta del malfunzionamento del misuratore - inadempimenti agli obblighi gravanti in capo al gestore.
25. Diversamente, i summenzionati verbali di verifica DS1Q033549 del 9 maggio 2012 e DS1Q037638 del 12 novembre 2014 mettono in luce una errata valorizzazione della costante di trasformazione del misuratore da parte del gestore nel periodo 17 giugno 2009 - 30 giugno 2012 e nel periodo marzo 2013 - ottobre 2014; e ciò in assenza di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature di misura. Ebbene, poiché la costante di trasformazione è un dato tecnico "di targa" dell'apparecchio di misura (cioè un dato costruttivo dell'apparecchiatura ad essa intrinseco ed univocamente associato), che il gestore è tenuto a conoscere (*rectius*: non può non conoscere) e applicare ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 del TIME, l'utilizzo di un valore non corretto della costante di trasformazione nel sistema di fatturazione costituisce comportamento contrario alla diligenza richiesta al gestore in qualità di esercente una specifica attività professionale. Ciò in linea con la *ratio* della regolazione in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica che, nel gravare il gestore della rete di distribuzione dell'obbligo di registrazione delle misure dell'energia elettrica, gli affida un compito centrale ai fini del corretto funzionamento del sistema energetico. Se, infatti, tale obbligo non viene correttamente adempiuto possono - come nella fattispecie in esame - verificarsi errate allocazioni di volumi di energia e, di conseguenza, errate fatturazioni nell'ambito del rapporto di fornitura tra il venditore (*id est*: il reclamante) ed i clienti finali.
26. Si aggiunga che la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico, non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'art. 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso art. 1176. Di conseguenza, la condotta del gestore non è scusabile, posto che nel caso di specie il gestore è esercente professionale del settore e la sua diligenza deve quindi essere valutata alla stregua del criterio più rigoroso sancito dal citato comma 2 dell'art. 1176 del codice civile. Nella fattispecie, l'esercente non ha evidenziato eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che avrebbero giustificato il proprio comportamento. Peraltro, la condotta del gestore appare tanto meno scusabile in considerazione del fatto che, con riferimento all'errore di misura evidenziato al punto 12 della presente

decisione, si è protratta per ben tre anni e tredici giorni, mentre, nel caso dell'errore di misura evidenziato al punto 15, la condotta del gestore si caratterizza, sia per la notevole entità dell'errore di misura commesso (-99,9%), sia perché detto errore si è protratto per oltre un anno e mezzo

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società consortile per azioni Romagna Energia nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., accertando il non corretto adempimento dell'obbligo di registrazione delle misure dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 dell'Allegato B del TIME, limitatamente alla contestazione relativa alla misura dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00005063 nel periodo 17 giugno 2009 - 30 giugno 2012 e nel periodo marzo 2013 - ottobre 2014;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni